



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO

Affari generali
e legali

Supporto organi

DECRETO RETTORALE

MP/AA

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di emanazione del Regolamento di Ateneo per le modalità di collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo.

IL RETTORE

VISTO il vigente Regolamento di Ateneo che disciplina le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, emanato con D.R. 8.2.2013 Rep. 108/2013;

TENUTO CONTO che con decreto-legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito della legge 170/2003 è stato istituito il Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti che prevede l'assegnazione agli studenti capaci e meritevoli, iscritti ai corsi di laurea (magistrale), delle scuole di specializzazione e ai corsi di dottorato di ricerca, di assegni per l'incentivazione delle attività di tutorato di cui all'art. 13 della legge 341/1990, nonché per le attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero;

RITENUTO necessario, sulla base delle novità normative intervenute, adottare un unico regolamento per disciplinare le collaborazioni degli studenti alle attività dell'Ateneo al fine di una maggiore visibilità e trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTI:

- la Legge 19 novembre 1990, n. 341 "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", in particolare l'art. 13, comma 1;
- il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004 n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- l'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 "Revisione della normativa di principio in materia di delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6";
- il D.P.C.M. 9 aprile 2001 "Uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, ai sensi dell'articolo 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390"
- il Decreto legge 9 maggio 2003, n. 105 "Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali", convertito in Legge 11 luglio 2003, n. 170 "Iniziativa per il sostegno degli studenti universitari e per favorire la mobilità";
- il Decreto ministeriale 29 dicembre 2014 n. 976 "Fondo per il sostegno dei giovani e favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 150/2003";

VISTE le delibere del Senato Accademico del 3.10.2022 e del Consiglio di Amministrazione del 5.10.2022 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato il Regolamento di Ateneo per le modalità di collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo;



VISTO l'art. 13 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e delle loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

È emanato il "**Regolamento di Ateneo per le modalità di collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo**" come da testo approvato dal Senato Accademico del 3.10.2022 e dal Consiglio di Amministrazione del 5.10.2022 ed allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2

Il presente decreto è pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo" ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo la sua pubblicazione.

Art. 3

Il **Regolamento di Ateneo per le modalità di collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università nella sezione: Università > Amministrazione > Statuto e Regolamenti > Regolamenti > Studenti.

Art. 4

All'entrata in vigore del predetto Regolamento è abrogato il *Regolamento di Ateneo che disciplina le attività a tempo parziale degli studenti ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, emanato con D.R. 8.2.2013 Rep. 108/2013.*

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

All'Albo di Ateneo



REGOLAMENTO DI ATENEO

PER LE MODALITÀ DI COLLABORAZIONE DEGLI STUDENTI ALLE ATTIVITÀ DELL'ATENEO

L'Università degli studi di Bergamo promuove e sostiene la collaborazione degli studenti alle attività dell'ateneo, ritenendola fondamentale per garantire partecipazione attiva alla vita universitaria, assicurare un adeguato livello di servizi destinati agli studenti ed offrire un supporto economico per gli studenti meritevoli ma privi di mezzi.

Il presente regolamento disciplina, in particolare le seguenti fattispecie:

- Le collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università
- Le collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e ad attività didattiche integrative

TITOLO I

Collaborazioni degli studenti ai servizi dell'Università

Articolo 1 - Oggetto

Il Titolo I del presente Regolamento disciplina la collaborazione degli studenti ai servizi dell'Università degli studi di Bergamo.

Articolo 2 - Definizione dei termini

Le collaborazioni di cui al presente titolo potranno riguardare i seguenti ambiti:

- servizi amministrativi;
- servizi di distribuzione degli audiovisivi e assistenza agli studenti presso i laboratori informatici, le sale studio e la mediateca del Centro Competenza Lingue;
- servizi di biblioteca;
- servizi tecnici ausiliari;
- servizi di supporto logistico ad iniziative didattiche e di ricerca;
- servizio di assistenza a studenti disabili;
- servizi informativi e di orientamento per gli studenti;
- servizi di reception in occasione di congressi e convegni;
- supporto alle attività di rilevazione delle opinioni degli studenti.

Sono esclusi i servizi che prevedano l'assunzione di responsabilità amministrative, quelli inerenti le attività di docenza e lo svolgimento degli esami.

Tali servizi e attività di norma sono organizzati in presenza; qualora le attività lo permettano anche a distanza.

Articolo 3 - Soggetti coinvolti nelle attività di collaborazione ai servizi

1. Possono partecipare alla selezione per l'assegnazione delle collaborazioni gli studenti dell'Università degli Studi di Bergamo che alla data di scadenza del bando risultino:
 - a. in regola con l'iscrizione ad anni successivi al primo e non oltre il secondo fuori corso dei corsi di laurea, laurea magistrale a ciclo unico, laurea specialistica e magistrale;



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Diritto allo studio

- b. iscritti, anche con riserva, al primo anno dei corsi di laurea magistrale;
- c. aver acquisito almeno i 2/5 dei crediti previsti dal proprio piano di studi entro la data indicata nel bando di selezione;
- d. iscritti ai corsi di dottorato dell'ateneo.

2. Non possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti per il conseguimento di una seconda laurea di pari livello.
3. In caso di iscrizione contemporanea a due corsi di studio, così come disciplinata dalla legge 12 aprile 2022, n. 33 e successivi decreti attuativi, lo studente può partecipare al bando di selezione limitatamente ad una sola delle due iscrizioni; in particolare, lo studente che si iscrive contemporaneamente a due corsi di studio individua una delle due iscrizioni come riferimento per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente in materia di diritto allo studio, per tutto il periodo di contemporanea iscrizione ai due corsi di studio; lo studente già iscritto ad un corso di studi in anni successivi al primo non può individuare, quale riferimento ai fini dei benefici per il diritto allo studio, la seconda iscrizione.
4. Per tutti gli studenti, la durata complessiva non potrà superare 200 ore nell'arco dell'anno accademico. Le attività di collaborazione sono cumulabili con le attività di tutorato di cui al Titolo II del presente regolamento.

Articolo 4 - Procedure di attivazione delle collaborazioni

1. Il Rettore, con cadenza annuale e con proprio decreto, emana l'avviso di selezione per il conferimento dei rapporti di collaborazione ad attività a tempo parziale.
2. Le domande di ammissione dovranno essere presentate telematicamente secondo quanto previsto dal bando di selezione; nella procedura verrà richiesto allo studente di esprimere una preferenza rispetto alla sede di espletamento delle attività e ad alcuni servizi. Inoltre, verrà richiesto di dettagliare la propria conoscenza linguistica.
3. La graduatoria sarà elaborata secondo i seguenti criteri:
 - a. attribuzione sino ad un massimo di 40 punti per i crediti formativi acquisiti alla data indicata dal bando di selezione;
 - b. attribuzione sino ad un massimo di 40 punti per la media ponderata dei voti degli esami superati entro la data riportata nel bando di selezione. Per gli studenti iscritti al 1° anno di un corso di laurea magistrale o iscritti ai corsi di dottorato, non verrà considerato il punto 3 a. ma verrà preso in considerazione il voto dell'ultimo diploma di laurea conseguito;
 - c. attribuzione sino ad un massimo di 20 punti, sulla base della fascia di contribuzione studentesca di appartenenza;
 - d. in caso di parità prevale il candidato con la minore età anagrafica.
4. I crediti formativi relativi ad esami da svolgersi in più moduli saranno considerati solo al superamento completo dell'esame integrato.
5. Per gli studenti che hanno un titolo accademico conseguito all'estero, laddove possibile, si provvederà a comparare la media dei voti con la modalità di votazione italiana. Nel caso in cui la documentazione agli atti non consenta una comparabilità con la votazione italiana, verrà assegnata la votazione minima.
6. Gli idonei non assegnatari delle borse di studio per l'anno accademico precedente, ai sensi dell'art. 2 comma 4 D.P.C.M. 9.4.2001, sono collocati prioritariamente nella graduatoria.
7. I crediti maturati con il conseguimento degli esami sovrannumerari non saranno considerati.
8. Per gli studenti iscritti al primo anno di un corso di Laurea Magistrale si considereranno solo i criteri di cui al punto 3 lettere b, c, d. In particolare al punto b) vengono assegnati fino ad un massimo di 80 punti sulla base del voto dell'ultimo diploma di laurea. Gli studenti iscritti con riserva al primo anno della laurea magistrale verranno collocati in graduatoria all'atto dello scioglimento della riserva, sulla base del voto di laurea conseguito.
9. Per gli studenti iscritti a corsi di dottorato si considereranno solo i criteri di cui al punto 3 lettere b, c, d. In particolare al punto b) vengono assegnati fino ad un massimo di 80 punti sulla base del voto dell'ultimo diploma di laurea.
10. La commissione, nominata dal Direttore Generale, sarà composta da 3 Responsabili di Servizio o da loro delegati.
11. Avverso la graduatoria è ammesso il ricorso in sede amministrativa, entro 5 giorni dalla pubblicazione sul sito Web dell'Università degli Studi di Bergamo, mediante istanza presentata al Rettore, secondo le modalità



riportate nel Bando.

12. La graduatoria definitiva rimarrà valida fino alla pubblicazione di quella relativa al bando di selezione successivo.

Articolo 5 - Chiamate e costituzione del rapporto di collaborazione

1. Il conferimento degli incarichi avverrà secondo l'ordine all'interno della graduatoria redatta dal Servizio Diritto allo Studio in esito al bando.
2. il Servizio Diritto allo Studio metterà a disposizione di tutti i servizi dell'ateneo la graduatoria corredata dei riferimenti telefonici e di posta elettronica indicati nella domanda di partecipazione alla selezione. I singoli servizi di Ateneo ed i Presidi procederanno a contattare gli interessati per le attività di competenza. Saranno esclusi dalla chiamata gli studenti trasferiti o cessati. Le chiamate di coloro che saranno utilmente collocati in graduatoria saranno disposte entro i limiti di spesa;
3. Le chiamate saranno altresì disposte in base alle richieste dei singoli uffici e alle tempistiche evidenziate nelle richieste stesse fino alla concorrenza del budget all'uopo approvato.
4. Per motivate esigenze indicate dal Responsabile di Servizio si potrà riservare la precedenza agli studenti provenienti da specifici Dipartimenti interessati dalle collaborazioni.
5. L'inizio dell'attività da parte dello studente è subordinato alla sottoscrizione da parte dello stesso del modulo di accettazione, che dovrà essere controfirmato dal responsabile dell'Ufficio presso il quale il candidato sarà chiamato a collaborare. Il modulo di accettazione dovrà contenere:
 - a. l'oggetto della collaborazione e la struttura assegnataria
 - b. l'individuazione del responsabile della struttura
 - c. una clausola di risoluzione unilaterale del rapporto, per gravi motivi o per inadempienza dell'assegnatario
 - d. l'espressa menzione che la collaborazione non si configura come rapporto di lavoro subordinato e che per essa non potrà essere riconosciuta ai fini dei concorsi pubblici
 - e. l'espressa menzione della copertura assicurativa contro gli infortuni
 - f. l'impegno dello studente alla riservatezza delle informazioni e notizie apprese nello svolgimento delle attività di collaborazione ai sensi della normativa vigente.
6. Gli studenti che per impegni di studio o altra causa di forza maggiore non dovessero accettare la chiamata, avranno facoltà di rinviare la collaborazione per un'unica volta e sino ad un periodo massimo di tre mesi decorso il quale decadranno dalla graduatoria.
7. Decadono, altresì, dalla collaborazione gli studenti che:
 - a. non si siano presentati, entro i termini fissati dal Responsabile della struttura che ha richiesto la collaborazione, salvo comprovato impedimento;
 - b. pur avendo accettato la collaborazione non l'abbiano iniziata.
8. La collaborazione si interrompe al cessare dello status di studente dell'Università degli studi di Bergamo.

Articolo 6 - Espletamento della prestazione

1. Le collaborazioni dovranno essere svolte all'interno degli spazi utilizzati dall'Ateneo per le proprie attività e nei luoghi, anche esterni, se preventivamente autorizzati per l'espletamento delle attività. Le medesime attività, laddove possibile, potranno essere svolte da remoto. Le prestazioni saranno rese secondo le modalità e nei periodi stabiliti dai responsabili delle strutture a cui sono stati assegnati gli studenti.
2. I responsabili delle strutture di assegnazione devono sorvegliare il corretto adempimento della prestazione affidata agli studenti.
3. Lo studente è tenuto a svolgere con diligenza il servizio, nel rispetto degli orari concordati, a dare piena e fattiva collaborazione per lo svolgimento delle attività previste, mantenendo la riservatezza circa le informazioni ricevute e a rispettare il codice etico.

Articolo 7- Cessazione della collaborazione



1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto.
3. La collaborazione cesserà su segnalazione scritta del Responsabile del servizio a cui lo studente è stato assegnato, nel caso siano riscontrate gravi inefficienze. In questo caso lo studente non sarà riassegnato ad altro servizio e si provvederà al pagamento soltanto delle ore già effettuate.

Articolo 8 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo, invece, ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica.

Articolo 9 - Corrispettivo

1. Il corrispettivo orario è fissato in € 10,00 per un numero massimo di 200 ore annue, pari ad € 2.000,00 annui. La prestazione richiesta allo studente comporta un corrispettivo, esente da imposte, entro il limite fissato dalla vigente normativa.
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione, da parte del responsabile della struttura, di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico. È consentito il pagamento parziale del corrispettivo a richiesta dell'interessato, per un monte ore minimo pari a 100 ore.

Articolo 10 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente in sede di Bilancio di previsione le risorse da destinare per la copertura dei costi derivanti dalle collaborazioni previste dal presente regolamento e dei relativi costi assicurativi, assegnandole al Servizio Diritto allo Studio.

TITOLO II

Collaborazioni degli studenti ad attività di tutorato e ad attività didattiche integrative

Articolo 11 – Oggetto

Il Titolo II del presente Regolamento disciplina l'attribuzione di compiti di tutorato e attività didattico-integrative, propedeutiche e di recupero agli studenti capaci e meritevoli iscritti ai corsi di laurea magistrale e ai Corsi di dottorato di ricerca.

Articolo 12 - Definizione dei termini

Rientrano nelle collaborazioni di cui al presente regolamento:

- Attività di approfondimento e di esercitazione su specifici ambiti disciplinari
- Attività didattiche integrative (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori)
- Attività di tutorato a favore di studenti
- Attività di tutorato nell'ambito delle iniziative di terza missione
- Attività di tutorato- coordinamento.

Tali attività di norma sono organizzate in presenza; qualora le attività lo permettano anche a distanza.

Articolo 13 – Soggetti coinvolti nelle attività di tutorato

1. Gli incarichi per attività di approfondimento e di esercitazione su specifici ambiti disciplinari di cui al presente Titolo possono essere attribuiti, previa selezione a seguito di apposito bando, a studenti iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università.

Gli incarichi per le altre attività previste al presente Titolo possono essere attribuiti, previa selezione a seguito di apposito bando, ai seguenti studenti:

- a. iscritti in corso ai corsi di laurea magistrale e al 4° e 5° anno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico dell'Università;
- b. iscritti ai Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università.

In caso di corsi di laurea o dottorati interateneo, gli incarichi potranno essere conferiti solamente agli studenti iscritti ai corsi di cui l'Università degli studi di Bergamo risulti sede amministrativa.

2. Per gli iscritti ai corsi di laurea magistrale la durata complessiva non potrà superare 400 ore nell'arco dell'anno accademico e, in ogni caso, il compenso non può superare il limite di € 4.000. Le attività di tutorato didattico sono cumulabili con le collaborazioni studentesche di cui al Titolo I del presente regolamento

Articolo 14 - Procedure di attivazione delle collaborazioni

1. Le strutture universitarie, tenuto conto delle disponibilità di cui al successivo articolo 10, definiscono l'attivazione della collaborazione predisponendo un bando sulla base del modello predisposto dall'Area Didattica e Servizi agli Studenti in collaborazione con l'Area Risorse Umane.
2. Il bando è emanato:
 - a. con determina del Direttore di dipartimento, previa delibera del Consiglio di Dipartimento per le collaborazioni da attivare presso tali strutture;
 - b. con determina del Dirigente responsabile per le collaborazioni da attivare presso le Aree Dirigenziali.
3. La Commissione di valutazione è costituita alla scadenza del bando con le stesse modalità con le quali è emanato il bando. La Commissione è composta da tre componenti di cui uno studente scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione, del Senato Accademico, delle Commissioni paritetiche docenti-studenti e della Consulta degli studenti.

In caso di indisponibilità dei rappresentanti degli studenti la Commissione potrà essere costituita senza la componente studentesca.

4. La selezione avviene in base al merito e alle specifiche conoscenze ritenute necessarie, verificate anche con un eventuale colloquio. A parità di merito si sceglie in base alla condizione economica meno favorevole.
5. Il bando deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a. gli estremi della delibera del Dipartimento o della determina del Dirigente di approvazione del bando;
 - b. i requisiti di cui debbano essere in possesso gli studenti per la validità della candidatura;
 - c. i criteri di selezione;
 - d. il tipo di servizio che costituirà oggetto degli incarichi;
 - e. il numero di tutors necessari per l'attività;
 - f. le caratteristiche delle prestazioni richieste;
 - g. le date di inizio e fine degli incarichi, della loro durata complessiva e del loro orario;
 - h. il luogo in cui esse dovranno essere svolte e l'eventuale possibilità dello svolgimento a distanza di una parte delle stesse;
 - i. il corrispettivo orario determinato secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
 - j. la data di pubblicazione del bando sul sito dell'Università;
 - k. le modalità di iscrizione;
 - l. il termine, non inferiore a 10 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione, entro il quale devono essere presentate le candidature degli studenti;
6. Ai bandi viene data la massima pubblicità all'atto della pubblicazione.

Articolo 15 - Costituzione del rapporto di collaborazione

1. Lo studente utilmente collocato nella graduatoria costituita nel rispetto della procedura di selezione, viene invitato a sottoscrivere un atto di impegno, nel quale devono essere precisati:
 - a. la durata ed oggetto dell'incarico;
 - b. l'impegno orario richiesto e l'articolazione dell'orario;
 - c. il compenso orario;
 - d. il luogo di svolgimento dell'attività;
 - e. il responsabile a cui riferire sull'attività svolta.
2. Lo studente si impegna ad assolvere con diligenza i compiti affidatigli, nel rispetto degli orari concordati, a dare piena e fattiva collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi previsti, ad inoltrare al responsabile del servizio, nel caso di sopravvenuti impedimenti, tempestiva e motivata richiesta di esonero dalla collaborazione.
3. L'attività degli studenti beneficiari degli incarichi è svolta sotto il coordinamento e controllo di un responsabile del servizio, individuato dal Responsabile della Struttura interessata.

Articolo 16 - Controllo dell'attività, riduzione del corrispettivo e revoca dell'incarico

1. Le persone incaricate del controllo di cui al comma 3 dell'articolo 5 sono tenute a comunicare tempestivamente al Responsabile della Servizio o al Direttore di Dipartimento, qualsiasi irregolarità che si verifichi nello svolgimento della collaborazione stessa.
2. Il Responsabile della struttura universitaria può, sentito lo studente interessato ed eventualmente altre persone a conoscenza dei fatti, provvedere con provvedimento motivato:
 - a. alla riduzione del corrispettivo in proporzione all'entità dell'irregolarità denunciata;
 - b. alla revoca dell'incarico.
3. Con lo stesso provvedimento possono essere adottate entrambe le misure di cui al comma precedente nei confronti di uno stesso studente.
4. Contro il provvedimento di cui al secondo comma lo studente interessato può proporre ricorso al Direttore Generale.



5. Il Direttore Generale, sentito l'interessato, può revocare o riformare parzialmente il provvedimento, oppure respingere il ricorso, in ogni caso con provvedimento motivato.
6. La persona o le persone incaricate del controllo possono proporre sospensioni della collaborazione, con o senza recupero, per giustificato motivo.

Articolo 17- Cessazione della collaborazione

1. Al termine indicato nell'atto iniziale il rapporto cessa automaticamente, senza necessità di comunicazione alcuna.
2. Il rapporto cessa in ogni caso automaticamente alla data del superamento dell'esame di laurea o comunque di cessazione dell'iscrizione dello studente all'Università, anche se questa preceda il termine finale inizialmente previsto.
3. Lo studente interessato può chiedere alla struttura che gli ha conferito l'incarico l'esonero definitivo dalla collaborazione, con conseguente cessazione del rapporto ad ogni effetto, per impedimento sopravvenuto o per giustificato motivo.
4. In caso di cessazione anticipata, allo studente compete il diritto al pagamento delle sole prestazioni effettuate.

Articolo 18 - Assicurazione contro gli infortuni

1. L'Università provvede, a proprie spese, all'assicurazione contro gli infortuni degli studenti cui sia stato conferito un incarico di collaborazione.
2. L'incarico non dà luogo, invece, ad alcun obbligo di assicurazione sanitaria o pensionistica, se non quello previsto dal successivo art. 10.

Articolo 19 - Corrispettivo

1. Il compenso orario (al lordo delle ritenute a carico del percipiente e al netto delle ritenute a carico dell'Amministrazione) è determinato come segue:

- Attività didattiche integrative (corsi, esercitazioni, seminari, laboratori):	€ 50
- Attività di approfondimento e di esercitazione su specifici ambiti disciplinari:	€ 80
- Attività di tutorato a favore di studenti:	€ 20
- Attività di tutorato nell'ambito delle iniziative di terza missione	€ 20
- Attività di tutorato- coordinamento	€ 30
2. Il pagamento del corrispettivo è effettuato a seguito di presentazione, da parte del responsabile della struttura, di idonea documentazione attestante l'espletamento dell'incarico. È consentito il pagamento parziale del corrispettivo a richiesta dell'interessato.
3. Alle collaborazioni di cui al presente titolo si applicano le disposizioni dell'articolo 10-bis del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nonché quelle dell'art. 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476, e ss.mm.ii., ed in materia previdenziale quelle dell'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335, e ss.mm.ii.

Articolo 20 - Risorse finanziarie

1. Il Consiglio di amministrazione approva annualmente in sede di Bilancio di previsione le risorse da destinare alle varie strutture universitarie per la copertura dei costi derivanti dalle collaborazioni previste dal presente



regolamento e dei relativi costi assicurativi.

2. Le strutture universitarie che dispongono di risorse proprie possono destinare quota parte delle stesse per la copertura delle collaborazioni di cui al comma precedente.

TITOLO III: Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Le attività di cui al presente regolamento non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, né comportano l'integrazione dei collaboratori nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici dell'Ateneo e non danno luogo ad alcuna valutazione nell'ambito di pubblici concorsi. La collaborazione inoltre non dà luogo al riconoscimento di crediti formativi universitari. Per alcune attività potrà essere previsto il rilascio di open badge.
2. Il presente Regolamento è approvato dal Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico.
3. Il Regolamento viene emanato con decreto rettorale, pubblicato nel sito web dell'Università ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione.